

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA



RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2020

(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il D. Lgs 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” prevede la redazione da parte degli enti locali del bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011). Il bilancio consolidato è dunque un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico/patrimoniale del Gruppo Amministrazione Pubblica.

In sintesi, le finalità del bilancio consolidato sono:

- sopperire alle carenze informative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso entri strumentali e società partecipate;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo di enti e società che fanno capo all'amministrazione comunale;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società.

Il Bilancio consolidato 2020 del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Noventa Padovana è stato predisposto sulla base dei seguenti presupposti normativi e prassi:

- D.Lgs.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” – artt.11 e 18;
- Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato di cui all'allegato 4 del DPCM 28.12.2011 e successivi aggiornamenti;
- Principi contabili generali e civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare al Principio 17 “Il Bilancio Consolidato” emanato dall'organismo Italiano di Contabilità (Principio contabile n 17 OIC), in conformità con quanto indicato nel punto 6 del Principio Contabile applicato al Bilancio Consolidato degli enti locali n. 3.

PERCORSO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 DEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI NOVENTA PADOVANA”

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2021 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, che contiene in allegato anche il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale del Comune di Noventa Padovana.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 06/05/2021 è stata effettuata la ricognizione degli enti e delle società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa:

- elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica;
- elenco dei componenti del gruppo inclusi nel perimetro di consolidamento.

L'area di consolidamento per l'esercizio 2020 è stata individuata in conformità alle disposizioni riportate nel principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4 al DPCM stesso.

Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del bilancio consolidato, sono stati considerati appartenenti al “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

- ❖ gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, commi 7 e 8 del DPCM 28 dicembre 2011, corrispondenti alle articolazioni organizzative del Comune;
- ❖ gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 21 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- ❖ le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o esercita un'influenza dominante;
- ❖ le società partecipate dell'amministrazione pubblica, ossia le società a totale partecipazione pubblica, affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'Ente Locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Il punto 3.1 del principio contabile applicato consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli enti e le società del gruppo nei casi di:

- *irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

- *impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

In ogni caso, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

Riportiamo qui di seguito gli elenchi predisposti al fine di determinare il “gruppo amministrazione pubblica” del Comune.

ELENCO 1) GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

Le partecipazioni dirette del Comune di Noventa Padovana alla data del 31 dicembre 2019 sono:

- Etra spa, quota del 2,29%;
- Consorzio Biblioteche Padovane, quota del 2,87 %;
- Consorzio di Bacino Smaltimento RSU PD 2, in liquidazione, quota del 2,04 %;
- Consiglio di Bacino Brenta, quota del 1,90 %.

Sono esclusi, anche dall'applicazione del criterio di "irrelevanza", le società partecipate con una percentuale inferiore all'1%.

A partire dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

ELENCO 2) PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'area di consolidamento del bilancio al 31/12/2020 risulta così costituita:

Denominazione	Percentuale di partecipazione
1) ETRA SPA	2,29 %
2) Consorzio Biblioteche Padovane	2,87%
3) Consorzio di Bacino Smaltimento RSU PD 2	2,04 %
4) Consiglio di Bacino Brenta	1,90 %

Tuttavia si evidenzia che l'Ente Consiglio di Bacino Brenta, come indicato nella nota trasmessa via PEC in data 23/07/2021, a partire dall'anno 2020, ha optato per la non tenuta della contabilità economico-patrimoniale, ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, così come da ultimo modificato dall'articolo 57, comma 2-ter, del D.L. n. 124/2019 convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157.

Pertanto si è ritenuto di non procedere al consolidamento dei dati di tale Ente.

PROCEDURA DI CONSOLIDAMENTO

Ai sensi del punto 4/4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) il consolidamento del bilancio è avvenuto secondo il metodo proporzionale, che consiste nell'aggregare l'importo in misura proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

Il consolidamento dei dati contabili è avvenuto prendendo in considerazione i bilanci degli altri enti e società alla data del 31/12/2020. In particolare per il bilancio di Etra è stato necessario acquisire il bilancio riclassificato secondo i prospetti previsti dai principi contabili per la contabilità economico-patrimoniale.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1).

Lo stesso principio evidenzia altresì che *“è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base”*.

In relazione a quanto sopra, si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell’elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso.

ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. *“Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici”*.

Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità di un solo componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano la contabilità finanziaria, sia da differenze meramente temporali di rilevazione delle operazioni.

Come ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato *“Particolare attenzione va posta sulle partite “in transit” per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei”*. La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all’interno del gruppo amministrazione pubblica”.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al gruppo.

In sintesi i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del gruppo di consolidamento, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.);
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all’interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune);
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Laddove le partite infragruppo risultavano coincidenti negli importi si è proceduto alla loro totale eliminazione nelle corrispondenti voci di bilancio.

Dopo aver calcolato la quota delle singole voci in proporzione alla quota di partecipazione posseduta dal Comune (consolidamento secondo il metodo proporzionale) sono state eliminate le operazioni infragruppo.

In particolare si è proceduto a:

- eliminare i ricavi delle prestazioni di servizi effettuate dal comune a favore delle società partecipate;
- eliminare i ricavi delle prestazioni di servizi effettuate a favore del comune da parte delle società partecipate;
- eliminare i costi, al netto dell'IVA, delle prestazioni pagate alle società;
- eliminare dai debiti e dai crediti delle medesime operazioni;
- modificare la voce "risultato economico d'esercizio" in base alle nuove risultanze del conto economico consolidato;
- eliminare il valore contabile delle quote di partecipazione del Comune nelle partecipate inserite tra le immobilizzazioni finanziarie del bilancio della capogruppo;
- eliminare la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- inserire la voce "riserva da consolidamento" a pareggio dello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda i criteri per la formazione del bilancio si rimanda alle note integrative dei bilanci delle singole partecipate ed alla nota integrativa al Conto di Bilancio 2020 approvata con il rendiconto di gestione 2020.

Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni

Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra:

- il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante (€ 3.893.197,00);
- il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto detenuta dalla controllante (valore netto contabile, pari ad € 5.036.596,30).

Se la differenza è negativa (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto) si avrà una "*differenza di consolidamento*", mentre se è positiva (il patrimonio netto della società ha un valore superiore al costo di acquisto) si avrà una "*riserva di consolidamento*". Questo è il caso del Comune di Noventa Padovana.

Pertanto, in relazione alla predisposizione del bilancio consolidato, il Comune di Noventa Padovana per l'esercizio 2020, ai fini della determinazione della riserva di consolidamento, ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio conto patrimoniale 2020 le partecipazioni nelle società ricomprese nel perimetro di consolidamento (al costo storico), con il valore della frazione di patrimonio netto corrente.

La sommatoria di quest'ultimo valore è risultata superiore ai valori complessivi di iscrizione nel bilancio del Comune di Noventa Padovana delle partecipazioni nelle società ricomprese nel perimetro di consolidamento, determinando una riserva di consolidamento positiva per € 1.143.399,30.

NOTA INTEGRATIVA

Nelle pagine seguenti si procede alla valutazione:

- dell'aspetto patrimoniale del bilancio consolidato comunale;
- dell'aspetto economico, in cui si evidenzieranno i risultati in un'ottica di competenza economica attraverso la presentazione e scomposizione delle varie componenti del risultato economico.

IL CONTO ECONOMICO – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica del gruppo ente locale così come risultante dal conto economico. Il risultato d'esercizio riferito all'anno 2020 per il gruppo comunale si chiude secondo le risultanze contabili riportate nella tabella sottostante:

GESTIONE	IMPORTO
Risultato di gestione operativa	109.437,69
Proventi e oneri finanziari	-137.113,90
Rettifiche valore attività finanziarie	-1.919,09
Proventi ed oneri straordinari	155.994,42
Risultato economico d'esercizio ante imposte	126.399,12
Imposte d'esercizio	113.407,23
Risultato economico d'esercizio	12.991,89

Di seguito si espongono i singoli risultati economici:

Comune di Noventa Padovana	€ - 223.669,02
ETRA Spa (partecipazione 2,29%)	€ 10.488.965,00
Consorzio Biblioteche Padovane (quota 2,87 %)	€ -14.542,84
Consorzio di Bacino Smaltimento RSU PD 2, in liquidazione (quota 2,04 %)	€ 57.516,00

Si ricorda che il Comune di Noventa Padovana è un ente pubblico che applica la contabilità finanziaria e calcola i prospetti contabili economico patrimoniali solo ai fini conoscitivi, pertanto la gestione nel corso dell'esercizio è mirata prioritariamente al conseguimento di un avanzo di gestione finanziaria, con un'ottica di equilibrio economico patrimoniale.

Le società di capitali invece applicano solamente la contabilità economico patrimoniale e pertanto hanno unicamente l'obiettivo di conseguire un utile economico.

E' evidente che il risultato economico di gruppo è influenzato negativamente dal risultato economico del Comune di Noventa Padovana e del Consorzio Biblioteche Padovane.

Il risultato della gestione operativa si ottiene sottraendo al totale della voce A) Componenti positivi della gestione, il totale della voce B) Componenti negativi della gestione.

Il risultato è così determinato:

COMPONENTI DELLA GESTIONE	IMPORTO
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE	12.619.421,77
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE	12.509.984,08
Risultato della gestione operativa	109.437,69

Oltre alla gestione caratteristica, è necessario considerare anche le altre gestioni che possono produrre effetti particolarmente evidenti sulla composizione del risultato economico complessivo. Tra queste, particolare importanza rivestono la gestione finanziaria e quella straordinaria.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	IMPORTO
Proventi finanziari	38.513,37
Oneri finanziari	175.627,27
TOTALE	-137.113,90

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	IMPORTO
Rivalutazioni	0,00
Svalutazioni	-1.919,09
TOTALE	-1.919,09

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	IMPORTO
Proventi straordinari	477.492,39
Oneri straordinari	321.497,97
TOTALE	155.994,42

I proventi e gli oneri straordinari sono composti principalmente dalle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, che comportano la verifica e l'eventuale dichiarazione di insussistenza degli stessi. Si tratta di voci, utilizzate principalmente dagli enti che operano in contabilità finanziaria.

LA GESTIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

L'aggregato immobilizzazioni rappresenta, insieme all'attivo circolante, quello di maggior interesse per la valutazione complessiva del patrimonio del gruppo comunale. Esso misura il valore netto dei beni durevoli che partecipano al processo di produzione/erogazione per più esercizi.

Il carattere permanente che contraddistingue tali beni concorre alla determinazione del grado di rigidità del patrimonio aziendale, condizionando in modo sensibile le scelte strategiche dell'amministrazione.

Tra le immobilizzazioni finanziarie sono allocati principalmente i valori relativi alle partecipazioni in imprese partecipate da parte del Comune.

Per effetto delle operazioni di consolidamento, come più sopra esplicitato, si è proceduto all'elisione della voce di partecipazione in ETRA SPA.

Nell'attivo circolante, la voce crediti accoglie i crediti di natura commerciale o d'altra natura non rientranti nella casistica prevista nelle immobilizzazioni finanziarie.

Per effetto delle operazioni di consolidamento sono stati elisi i valori di credito/debito con le partecipate al gruppo di consolidamento.

PASSIVITA'

Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali.

Tra le riserve è stata inserita la riserva positiva di consolidamento di **€ 1.143.399,30**

Tale importo rappresenta la differenza tra le operazioni di "elisione" delle partecipazioni dall'attivo dello stato patrimoniale del Comune e il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto delle partecipate;

Anche per i debiti, come per i crediti, sono state effettuate le opportune operazioni di elisione tra le società rientranti nel perimetro di consolidamento al fine di ottenere come risultato solo i debiti non scaduti nei confronti dei terzi.

Si evidenziano infine i seguenti dati relativi alla situazione finanziaria del Consiglio di Bacino Brenta al 31/12/2020:

- Fondo di cassa finale: euro 4.113.577,39

- Avanzo di amministrazione: euro 3.661.002,04

- Patrimonio Netto: euro 3.727.592,73

di cui:

Fondo di dotazione euro 1.865.045,63

Riserve:

- da risultato economico di esercizi precedenti euro 1.634.514,70

- da capitale (al netto dell'utilizzo a copertura della perdita d'esercizio 2018) euro 228.032,50